

DELIBERAZIONE 21 GIUGNO 2018
350/2018/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE
AL SERVIZIO DI STOCCAGGIO, PER L'ANNO TERMICO 2018-2019

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1024^a riunione del 21 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 22 febbraio 2018 (di seguito: decreto 22 febbraio 2018);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS, recante i criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale, per il periodo 2015-2018 (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS) ed il relativo Allegato A (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 49/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 49/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 323/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 323/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 441/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 441/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 64/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 64/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS e l'allegata Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione e ss.mm.ii. (di seguito: RTTG);

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 589/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 589/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 21 settembre 2017, 643/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 643/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 775/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 855/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 855/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 68/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 68/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 121/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 121/2018/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 marzo 2018, 155/2018/R/GAS (di seguito: documento 155/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 219/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 219/2018/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 22 febbraio 2018, il Ministro ha emanato disposizioni per l’anno termico dello stoccaggio 2018/2019, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 1/12 e dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale l’assetto previgente dei servizi di stoccaggio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 49/2015/R/GAS, l’Autorità ha, tra l’altro, definito le modalità di determinazione dei corrispettivi applicati alle capacità di stoccaggio e, in particolare, all’articolo 9, la tariffa di stoccaggio applicata ai servizi conferiti con criteri non di mercato; e che tali modalità sono valide per tutto il periodo regolatorio in corso;
- con le deliberazioni 643/2017/R/GAS e 775/2017/R/GAS, l’Autorità ha approvato, in via definitiva ai sensi dell’articolo 15 della RTSG, i ricavi di riferimento d’impresa per il servizio di stoccaggio per l’anno 2017, rispettivamente per le società Stogit S.p.a. e Edison Stoccaggio S.p.a., precedentemente approvati in via provvisoria, ai sensi dell’articolo 14 della RTSG, con la deliberazione 441/2016/R/GAS;
- con la deliberazione 855/2017/R/GAS, l’Autorità ha approvato in via provvisoria ai sensi dell’articolo 14 della RTSG, i ricavi di riferimento d’impresa per il servizio di stoccaggio per l’anno 2018;
- con la deliberazione 64/2017/R/GAS, l’Autorità ha stabilito che i costi di trasporto sostenuti dalle imprese di stoccaggio per le capacità offerte in asta nell’anno termico 2017-2018, comprese quelle offerte per il servizio integrato, siano recuperati, anziché con l’applicazione di un apposito corrispettivo agli utenti,

attraverso il medesimo meccanismo previsto per la copertura dei ricavi di stoccaggio;

- con la deliberazione 121/2018/R/GAS, l’Autorità ha definito le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico 2018/2019, in linea con le disposizioni del decreto 22 febbraio 2018, prevedendo, tra l’altro:
 - all’articolo 7, comma 7.5, che, in relazione alle capacità di stoccaggio conferite sulla base delle procedure concorsuali ivi disciplinate, l’impresa di stoccaggio non applichi agli utenti i corrispettivi a copertura del costo della capacità di trasporto presso i punti di interconnessione con gli stoccaggi;
 - all’articolo 9, comma 9.4, di rimandare ad un successivo provvedimento la definizione delle disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio per l’anno termico 2018-2019, volte ad assicurare, alle imprese di stoccaggio, un flusso di ricavi sostanzialmente equivalente a quello ottenibile con l’applicazione, alle capacità allocate tramite asta, dei corrispettivi tariffari;
- con la deliberazione 219/2018/R/GAS, al punto 3, l’Autorità ha definito, per il periodo 1 ottobre 2018 – 31 marzo 2019, il valore del corrispettivo CRV^{OS} di cui all’articolo 26, comma 26.1, lettera k) della RTTG pari a 0,0085 €/Smc.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il codice di stoccaggio del principale operatore di stoccaggio prevede che le fatture, relative ai corrispettivi di capacità, siano pagate dagli utenti del servizio entro 30 giorni dalla data della loro emissione, vale a dire entro il giorno 5 del secondo mese successivo al mese di riferimento;
- nel caso in cui il prezzo di assegnazione della capacità di stoccaggio, risultante dalle procedure di asta competitiva, sia differente dai corrispettivi calcolati ai sensi dell’articolo 9 della deliberazione 49/2015/R/GAS, si verifica una variazione del flusso di ricavi derivante dal conferimento delle capacità di stoccaggio, rispetto ai livelli tariffari;
- di norma, nelle more dell’approvazione in via definitiva, ai sensi dell’articolo 15 della RTSG, dei ricavi di riferimento di ciascuna impresa di stoccaggio, i corrispettivi di cui al precedente allinea sono calcolati sulla base dei ricavi di riferimento definiti in via provvisoria ai sensi dell’articolo 14 della RTSG;
- ai sensi del comma 27.1, lettera j), della RTTG, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (di seguito: Cassa), in relazione ai servizi di trasporto erogati nel bimestre medesimo, il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo unitario variabile CRV^{OS} , sul “Conto oneri stoccaggio”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento 155/2018/R/GAS l’Autorità ha presentato i primi orientamenti in materia di incentivazione per le imprese di stoccaggio, proponendone, in una prima fase, l’applicazione alle capacità di stoccaggio di breve termine, la cui allocazione e gestione avviene secondo modalità disciplinate dalla deliberazione 193/2016/R/GAS;
- dette modalità dovranno essere rese compatibili con il nuovo assetto incentivante in corso di implementazione proposto con il documento 155/2018/R/GAS, ivi prevedendo che, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, i proventi derivanti dall’allocazione della capacità secondaria rilasciata dalle imprese di trasporto rimangono di competenza delle imprese di stoccaggio.

RITENUTO CHE:

- sia necessario adottare disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio per l’anno termico 2018-2019, al fine di contenere gli impatti di natura finanziaria, per le imprese di stoccaggio, connessi alla capacità conferita ai sensi delle disposizioni della deliberazione 121/2018/R/GAS, nei casi in cui il prezzo di assegnazione risulti differente dai corrispettivi per i servizi conferiti con criteri non di mercato; e che, a tal fine, siano considerati i ricavi definitivi di cui all’articolo 15 della RTSG, a valere dal momento in cui vengono approvati dall’Autorità e con riferimento all’intero anno;
- sia necessario prevedere che, nell’ambito di tale regolazione, siano coperti gli importi versati dalle imprese di stoccaggio all’impresa maggiore di trasporto a partire dall’anno termico 2017-2018, in quanto proventi non riscossi dagli utenti dello stoccaggio in seguito alla non applicazione ai medesimi dei corrispettivi a copertura del costo della capacità di trasporto presso i punti di interconnessione con gli stoccaggi;
- nelle more della revisione della richiamata disciplina di cui alla deliberazione 193/2016/R/gas, ed in previsione dell’introduzione del sistema incentivante di cui al documento 155/2018/R/gas, le imprese di stoccaggio versino sul “Conto oneri stoccaggio” presso la Cassa i proventi derivanti dall’allocazione della capacità secondaria di cui all’articolo 1, comma 1.1.iv della deliberazione 193/2016/R/gas, rilasciata dalle imprese di trasporto;
- sia necessario prevedere che, coerentemente a quanto previsto per l’anno termico 2018-2019, ai fini della regolazione delle partite economiche relative all’anno termico 2017-2018, disposta con deliberazione 589/2017/R/GAS, si considerino i ricavi relativi all’anno 2017 approvati dall’Autorità in via definitiva con deliberazioni 643/2017/R/GAS e 775/2017/R/GAS rispettivamente per le società Stogit S.p.a. e Edison Stoccaggio S.p.a., in luogo dei ricavi provvisori di cui alla con deliberazione 441/2016/R/GAS; e che l’eventuale conguaglio delle partite economiche di competenza dell’anno 2017 sia considerato ai fini del calcolo delle

spettanze relative al fattore correttivo dei ricavi di cui all'articolo 11 della RSTG di competenza del medesimo anno 2017

DELIBERA

1. di prevedere che le imprese di stoccaggio calcolino ed aggiornino, su base mensile, l'eventuale differenza tra:
 - a. i ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando i corrispettivi, calcolati per il 2018 ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione 49/2015/R/GAS, alla capacità conferita, per l'anno termico 2018-2019, mediante le procedure di asta di cui agli articoli 4 e 5 della deliberazione 121/2018/R/GAS, aumentati dei costi di trasporto sostenuti dalle imprese di stoccaggio in relazione alle capacità conferite mediante le medesime procedure;
 - b. e la somma dei ricavi derivanti dal conferimento della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2018-2019 sulla base delle procedure di asta competitiva, di cui agli articoli 4 e 5 della deliberazione 121/2018/R/GAS;
2. di prevedere che le imprese di stoccaggio comunichino su formato elettronico, entro il termine di ogni mese, all'Autorità e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa):
 - a. a partire dal mese di luglio 2018, l'ammontare di cui al punto 1;
 - b. le informazioni utilizzate per il calcolo del medesimo ammontare;
3. di prevedere che, ai fini del calcolo dell'ammontare di cui al punto 1 in relazione ai corrispettivi di cui all'articolo 9 della deliberazione 49/2015/R/GAS, le imprese di stoccaggio considerino, quando disponibili e con riferimento all'intero anno, i ricavi approvati dall'Autorità in via definitiva ai sensi dell'articolo 15 della RTSG;
4. di dare mandato a Cassa, previa informativa alla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, ad erogare alle imprese di stoccaggio, a valere sul "Conto oneri stoccaggio", entro il giorno 10 del mese successivo a quello della comunicazione di cui la punto precedente, una somma pari ad un dodicesimo dell'ammontare di cui al punto 1;
5. di prevedere che nella prima regolazione mensile utile siano liquidati eventuali importi spettanti e non ancora erogati, derivanti dall'aggiornamento mensile di cui al punto 1;
6. di prevedere che dall'1 aprile 2018 le imprese di stoccaggio versino sul "Conto oneri stoccaggio" presso la Cassa i proventi derivanti dall'allocatione della capacità secondaria di cui all'articolo 1, comma 1.1.iv della deliberazione 193/2016/R/GAS, rilasciata dalle imprese di trasporto;
7. di prevedere che le imprese di trasporto versino i proventi di cui al punto precedente e relativi all'anno termico 2017-2018 sul richiamato "Conto oneri stoccaggio";
8. di prevedere che le partite economiche relative all'anno termico 2017-2018 di cui alla deliberazione 589/2017/R/GAS, siano sottoposte a conguaglio determinato

mediante il ricalcolo dei corrispettivi di cui all'articolo 9 della deliberazione 49/2015/R/GAS sulla base dei ricavi relativi all'anno 2017 approvati dall'Autorità in via definitiva con deliberazioni 643/2017/R/GAS e 775/2017/R/GAS rispettivamente per le società Stogit S.p.a. e Edison Stoccaggio S.p.a.;

9. di prevedere che il conguaglio di cui al precedente punto 8 sia considerato ai fini del calcolo delle spettanze relative al fattore correttivo dei ricavi di cui all'articolo 11 della RSTG di competenza dell'anno 2017, e che le imprese di stoccaggio comunichino, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 12 della RTSG, l'ammontare del fattore correttivo rideterminato ai sensi del presente provvedimento;
10. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa e alle società Stogit S.p.a. e Edison Stoccaggio S.p.a.;
11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni